

INFORMATIVA SUL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO VACCINALE ANTI-COVID19

In merito al procedimento sanzionatorio ex art.4-sexies del D.L. n 44/2021 conv. in l. 76/2021 s.m.i. si forniscono le seguenti informazioni.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) sta comunicando l'avvio del procedimento sanzionatorio per inosservanza dell'obbligo vaccinale anti-Covid19. Solo a seguito della ricezione della comunicazione dell'ADER, i residenti sul territorio di ASL 5 potranno trasmettere l'eventuale certificazione relativa a differimento o esenzione dall'obbligo vaccinale.

Le informazioni sul trattamento eseguito dal Titolare ASL 5 nei confronti dei dati personali sono presenti in forma completa e trasparente nell'Informativa Generale, sempre disponibile alla pagina web <http://www.asl5.liguria.it/Portals/0/Privacy/InformativaGenerale.pdf>, informazioni rese in applicazione degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) sulla protezione dei dati n. 2016/679 che qui devono intendersi integralmente richiamate e applicabili. I dati personali sono raccolti ed utilizzati esclusivamente per le finalità del presente procedimento di attestazione, la cui base giuridica è contenuta nell'art. 4-sexies co. 5 DL 44/2021 conv. in l. 76/2021 smi. La mancata comunicazione dei dati personali non consente la conclusione del procedimento di attestazione.

L'utente potrà consegnare ad ASL 5:

- certificato di esenzione e differimento redatto ai sensi "circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2"
- certificato guarigione o referto tampone positivo la cui validità sarà calcolata secondo "la prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute"
- certificato vaccinale
- certificazione a supporto dell'assoluta e oggettiva impossibilità alla vaccinazione

Si evidenzia che i test sierologici volti a individuare la risposta anticorpale nei confronti del virus NON sono indicati ai fini del processo decisionale vaccinale. Parere ISS n. 2867 25/01/22.

In relazione alle altre ragioni di assoluta e oggettiva impossibilità della vaccinazione anti-Covid19, non potrà essere processata documentazione diversa da quella sanitaria, come ad esempio atti di diffida, in quanto ASL 5 non è responsabile del procedimento sanzionatorio la cui base giuridica è rinvenibile nell'art. 4-sexies d.l. 44/2021 conv. In l. 76/2021 s.m.i. Infatti, compito dell'Asl 5 è soltanto quello di trasmettere all'ADER l'eventuale attestazione di esclusione dall'obbligo vaccinale.

Si precisa che, in mancanza della documentazione di cui sopra, il cittadino che intende comunque opporsi alla sanzione può comunque rivolgersi al Giudice di Pace entro i termini previsti dalla normativa dal ricevimento dell'avviso di addebito da parte di ADER, come previsto dall'Art. 4-sexies comma 7.

La certificazione relativa a differimento ed esenzione dall'obbligo vaccinale ovvero ad altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità alla vaccinazione anti-covid19 da consegnare ad ASL 5 deve essere prodotta in copia e accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di copia conforme all'originale corredata da copia di documento di identità in corso di validità. Modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di copia conforme all'originale è qui disponibile in allegato.

A fronte della consegna di una valida certificazione relativa a differimento ed esenzione dall'obbligo vaccinale ovvero ad altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità alla vaccinazione anti-covid19, ASL 5 trasmetterà ad ADER l'attestazione di esclusione dall'obbligo vaccinale.